



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Settembre 2014

Controlli al non profit.

Vengono pubblicate, come di consueto, le linee guida relative all'attività di contrasto all'evasione ([Circolare n.25 del 6 agosto 2014](#)) che prevedono anche controlli agli enti non commerciali, Onlus e altri soggetti che beneficiano di regimi agevolati.

L'obiettivo principale è smascherare quei soggetti che apparentemente si presentano come *non profit*, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali.

Nel testo della Circolare ci sono delle indicazioni interessanti, ossia si invitano gli uffici:

1. ad evitare di perseguire situazioni di minima rilevanza, che nonostante le ridotte dimensioni assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l'attività istituzionale riguarda la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati;
2. a finalizzare l'attività di controllo nei confronti delle ONLUS – ma questo dovrebbe riguardare tutti gli enti non commerciali – alla verifica della circostanza che le attività in concreto esercitate siano effettivamente ricomprese tra quelle ritenute meritevoli dalla normativa di settore, evitando rilievi e contestazioni di carattere meramente formale che impattano negativamente sulle organizzazioni che meritoriamente operano nel mondo del volontariato.


Si ipotizzano accordi tra Direzioni Regionali ed Enti che gestiscono i registri

delle organizzazioni di volontariato per acquisire dati e informazioni riguardanti tali soggetti, al fine di migliorare la conoscenza di tale settore e conseguentemente l'efficacia dell'azione di contrasto. Non si comprende per quale motivo la Circolare abbia previsto questa forma di collaborazione solo per il

mondo del volontariato e non anche per le associazioni di promozione sociale atteso che entrambi gli organismi sono iscritti in pubblici registri. Ci si chiede poi, nell'ambito della riforma che investe le Province, come le Regioni potranno assolvere a questo delicato ruolo.

Per quanto concerne, ancora, il regime agevolativo previsto per le cooperative, la selezione degli Uffici deve indirizzarsi prioritariamente ai soggetti che si qualificano tali pur non risultando iscritti nel relativo Albo, nonché nei confronti di quelli per i quali vengono rilevati specifici indicatori di rischio quali, a titolo esemplificativo, crediti IVA di importo elevato non giustificati in base al settore di attività o al volume d'affari, perdite di esercizio

sistematiche, evidenti incoerenze degli indicatori gestionali (quale, ad esempio, il costo del lavoro rispetto ai ricavi di vendita) o dall'omessa dichiarazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.



PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO
CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



Con la collaborazione tecnica di



I quesiti del mese

Associazione culturale in regime 398 e transazioni in contanti

Salve, sono la tesoriera di una associazione culturale senza scopo di lucro con partita iva in regime 398. Ho letto un articolo su una rivista di settore in cui si chiarisce che ogni transazione finanziaria (pagamenti o compensi che riceviamo) di importo superiore ad euro 516 deve avvenire solo attraverso bonifico bancario, assegno non trasferibile o altra modalità tracciabile. Nessuno ci aveva detto che eravamo tenuti a farlo per cui abbiamo verificato solo di non superare in contanti le transazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro. Cosa rischiamo?

A parere della sottoscritta nulla. Il vincolo dei 516 euro non è previsto dalla Legge 398/1981 ma dall'articolo 25 della Legge 133/1999. Questa disposizione nasce per le associazioni sportive dilettantistiche e non trova pertanto applicazione con riferimento ad altre organizzazioni come le pro loco e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla 398/1991.

Si registra però che l'Agenzia delle Entrate ha manifestato in diverse occasioni la convinzione che detto vincolo debba trovare applicazione nei confronti di tutti i contribuenti in regime 398 e che la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, in una recente sentenza, abbia condiviso questo assunto. Propendere per un maggior utilizzo delle transazioni bancarie rimane in ogni caso preferibile anche per una più semplice gestione contabile dell'associazione per cui potrebbe essere in ogni caso la soluzione da preferire.

Banda musicale ed insegnanti di musica.

Salve sono il neo Presidente di una associazione culturale impegnata nel settore musicale. Organizziamo corsi di musica e animiamo la banda cittadina. Vorrei sapere se possiamo utilizzare i rimborsi forfettari previsti dall'articolo 67, comma 1 lettera m, del Testo Unico delle imposte sui redditi anche per chi tiene i corsi di chitarra. Mi sono venuti dei dubbi

La disposizione citata qualifica come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, "le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche".

Come è noto chi li percepisce non è soggetto a tassazione quando l'importo non supera i 7.500 mentre si pone in ogni caso il tema dei contributi previdenziali all'Enpals, fatta eccezione per le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore.

Per quanto concerne i collaboratori tecnici, è stato chiarito che il tenore della disposizione sembra riferirsi soltanto a quei soggetti che insieme al direttore artistico prendono parte direttamente alle manifestazioni artistiche e musicali organizzate da cori, bande musicali e filodrammatiche offrendo contributi afferenti alla tecnica della manifestazione stessa.

Ne consegue che potrà ricevere un rimborso forfettario chi offre un contributo legato alla preparazione tecnica della manifestazione culturale e non genericamente chi realizza corsi di strumento.

Il chiarimento è stato offerto in seguito ad una interpellanza parlamentare il 16.5.2007.

Vendere beni ai soci: attività istituzionale o attività commerciale?

Ho letto su un blog che se la mia associazione sportiva compra materiale sportivo e lo rivende ai soci è attività istituzionale per cui non si pagano le tasse. È vero?

Se l'associazione vuole vendere beni anche solo ai soci svolge attività commerciale per cui deve applicare l'iva e liquidare le imposte dirette.

In molti casi però le associazioni in realtà non acquistano per rivendere ma acquistano per regalare ai soci (es: quando si acquista la divisa per la squadra di pallavolo) oppure realizzano acquisti cumulativi, in nome e per conto dei soci, di cui richiedono il mero rimborso della spesa sostenuta.

In questo caso si parla di gruppo di acquisto solidale, definito dalla Legge 244/2007 come l'organizzazione senza scopo costituita al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità

etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, le cui attività non sono soggette ad IVA né alle imposte sui redditi.

In sostanza l'associazione fa da intermediario: raccoglie le richieste dei soci (es: specificando, in relazione ad ogni socio richiedente, la tipologia di abbigliamento richiesto, la quantità e la taglia), paga il fornitore e percepisce dal socio il mero rimborso del costo effettivamente sostenuto, senza applicare alcun ricarico. Questa attività sarà corredata dalla necessaria documentazione di appoggio, ossia verbale di costituzione del gruppo di acquisto, scheda con le richieste dei singoli soci, fattura analitica con beni acquistati e relativo costo, ricevute a rimborso di importo pari a quello sostenuto dall'associazione.